## Fondazione Luca Pacioli



# SOCIETÀ COOPERATIVE

Gli atti costitutivi e gli statuti alla luce delle nuove disposizioni di riforma del diritto societario. Predisposizione ed adeguamento

Documento n. 29 del 16 dicembre 2004

Circolare

Via G. Paisiello, 24 - 00198 Roma - tel.: 06/85.440.1 (fax 06/85.440.223) - C.F.:80459660587

www.fondazionelucapacioli.it - fondazionelucapacioli@consrag.it

## **INDICE**

Premessa	Pag.	1
1. L'obbligo di adeguamento	"	1
1.1 Le maggioranze	″	3
1.2 Le sanzioni	"	4
1.3 Le società cooperative in liquidazione	"	4
2. I profili rilevanti ai fini dell'adeguamento	"	5
2.1 Il rinvio al tipo capitalistico	″	5
2.2. La denominazione sociale	"	5
2.3. La sede	"	6
2.4. La durata	"	6
2.5 Lo scopo mutualistico	"	7
2.6 L'attività con i terzi	"	7
2.7 L'oggetto sociale	"	8
2.8 Il numero e i requisiti dei soci	″	9
2.9 La procedura di ammissione	"	9
2.10 Gli obblighi dei soci	"	9
2.11 I diritti dei soci	"	9
2.12 Le categorie speciali di soci cooperatori	"	10
2.13 Il recesso	"	11
2.14 L'esclusione	"	11
2.15 La morte del socio	"	12
2.16 La liquidazione della partecipazione	"	12
2.17 Il finanziamento	″	12
2.17.1 I conferimenti	″	12
2.17.2 Le azioni e le quote	"	13
2.17.3 I soci finanziatori	"	13
2.17.4 L'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari	"	14
2.17.5 I titolari di strumenti finanziari	"	14
2.17.6 I diritti patrimoniali dei soci cooperatori, se finanziatori	"	14
2.17.7 Gli strumenti finanziari di debito	"	15
2.17.8 I ristorni	"	15
2.17.9 I patrimoni destinati a specifici affari	"	16
2.18 La disciplina dell'assemblea	"	16
2.18.1 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria	"	16
2.18.2 Le modalità di convocazione dell'assemblea	,,	17
2.18.3 Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la	"	1.7
validità delle deliberazioni	"	17
2.18.4 Le deroghe al voto per testa	"	18
2.18.5 L'intervento in assemblea	"	20
2.18.6 La rappresentanza	"	20
2.18.7 Le assemblee separate	"	20
2.19 I sistemi alternativi di amministrazione e controllo 2.19.1 Il sistema "monistico"	"	21
2.19.1 It sistema "horistico" 2.19.2 Il sistema "dualistico"	″	21 23
2.19.3 Il sistema "tradizionale"	″	
	″	24 27
2.20 Le disposizioni specifiche delle cooperative che rinviano alla s.r.l. 2.20.1 Le quote e le azioni	"	27
2.20.2 I titoli di debito	"	27
2.20.3 Le decisioni dei soci	"	27
2.20.4 La delega di voto	"	28
2.20.5 Gli amministratori	"	30
2.20.6 Le decisioni degli amministratori	"	30
2.20.7 I sistemi di amministrazione	"	31
2.21 L'arbitrato economico o gestionale	″	32

## SOCIETÀ COOPERATIVE

Gli atti costitutivi e gli statuti alla luce delle nuove disposizioni di riforma del diritto societario. Predisposizione ed adeguamento

### Premessa

Il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, di riforma del diritto societario, ha apportato importanti cambiamenti nella disciplina delle società di capitali, modificando una parte rilevante del libro V del Codice Civile. La riforma ha coinvolto anche le società cooperative.

Anche le società cooperative (iscritte nel Registro delle Imprese al 1° gennaio 2004) hanno pertanto un'esigenza di adeguarsi alla nuova normativa con la correzione o integrazione eventuale di quanto precedentemente stabilito dagli atti costitutivi e dagli statuti. Il termine per l'adeguamento è il prossimo 31 dicembre 2004¹.

Nell'imminenza di tale scadenza la Fondazione Luca Pacioli ha ritenuto opportuno proporre sul tema la presente circolare, con l'obiettivo limitato di fornire una sorta di "prontuario" che valga a richiamare l'attenzione dei professionisti sui profili della riforma da considerare ai fini dell'adeguamento. Poiché non mancano inoltre indicazioni di portata generale, il documento potrà essere utile anche per la predisposizione di nuovi atti costitutivi e statuti.

La trattazione è divisa in aree tematiche che consentono di meglio evidenziare i diversi argomenti, di natura operativa o meno, che possano essere oggetto di esame.

## 1. L'obbligo di adeguamento

L'art. 223-duodecies, comma 1, disp. att. e trans. c.c., prevede che le società cooperative, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2004.

<sup>1</sup> Si segnala che, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del D.L. n. 266 del 2004, in materia di "*Proroghe o differimento di termini previsti da disposizioni legislative*", attualmente in seconda lettura all'esame della Camera, è stato proposto un emendamento che prevede il differimento del termine di adeguamento al 31 marzo 2005.

L'art. 223-duodecies, comma 7, disp. att. e trans. c.c., prevede che le cooperative ed i loro consorzi conservano le agevolazioni fiscali, se adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004<sup>2</sup>.

Dalle norme anzidette si desume che:

- le disposizioni riguardanti il concetto di mutualità prevalente sono da considerare inderogabili, se si vogliono conservare le agevolazioni fiscali;
- il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2004 è sanzionato con la perdita delle agevolazioni fiscali;
- —le disposizioni inderogabili, alle quali devono uniformarsi l'atto costitutivo e lo statuto, non si esauriscono in quelle dettate per la mutualità prevalente;
- —il mancato adeguamento a queste altre disposizioni inderogabili è privo di un'e-splicita sanzione. Dall'art. 223-duodecies, comma 4, tuttavia, può desumersi l'inefficacia, dal 1° gennaio 2005, delle previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto non conformi alle nuove disposizioni inderogabili.

In merito alle disposizioni riguardanti la mutualità prevalente, tuttavia, si rileva che le clausole contenute nell'art. 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (cosiddetta "legge Basevi") sono più "restrittive" delle previsioni dell'art. 2514. Queste ultime, infatti, consentono un maggior lucro:

- ai soci cooperatori, in quanto è possibile rimborsare anche la quota di capitale derivante dall'aumento gratuito mediante imputazione dei ristorni (art. 2545-sexies);
- ai titolari di strumenti finanziari, la cui remunerazione non incontra limiti, salvo che siano dei soci cooperatori, e ai quali è possibile distribuire le riserve divisibili. Pertanto, non devono essere modificati gli statuti delle società cooperative che già contengono le clausole *ex* Basevi, essendo di per sé idonei per conseguire la qualifica di cooperative a mutualità prevalente.

Può verificarsi, peraltro, che la società cooperativa decida di sopprimere le clausole *ex* Basevi, rinunciando ai benefici fiscali di cui può continuare a godere, sempre che ricorresse in futuro la condizione di prevalenza nell'attività con i soci di cui agli artt. 2512 e 2513. Si segnala come nella fattispecie trova applicazione l'art. 111-*decies* disp. att. e trans. c.c secondo cui <<Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole previste dall'articolo 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice>>. E' necessario, tuttavia, che gli amministratori redigano un bilancio ai sensi dell'articolo 2545-*octies* del codice, perché la società cooperativa in tal modo accede direttamente al regime della mutualità non prevalente.

**2** Vedi nota 1.

Si propone di seguito una tabella riassuntiva delle previsioni statutarie richieste da disposizioni inderogabili, nonché delle altre clausole che riguardano profili per i quali è consigliabile un'esplicita disciplina negli atti costitutivi e negli statuti.

PREVISIONI STATUTARIE RICHIESTE	ULTERIORI DISPOSIZIONI ALLE QUALI
DA NORME INDEROGABILI	SI CONSIGLIA DI ADEGUARSI
Disciplina dell'attività mutualistica tra la società	Norme che concernono la possibilità di svolgere
e i soci	l'attività con i terzi
Disciplina dei ristorni	L'adeguamento alle previsioni dell'art. 2514
·	sulla mutualità prevalente
Norme riguardanti la definizione dell'oggetto sociale	
con riguardo ai requisiti e agli interessi dei soci	
La disciplina delle assemblee separate, ove ricorrano	
i presupposti previsti dall'art. 2540	
L'adeguamento delle piccole società cooperative	
alle previsioni sulla cooperativa s.r.l.	

Oltre a queste disposizioni, si segnala la necessità di procedere alla nomina del revisore contabile nelle cooperative che rinviano alla s.p.a..

Inoltre, nell'adeguamento degli statuti, si suggerisce di verificare:

- la persistente attualità dei rinvii espressi alle norme sulla s.p.a., in quanto inerenti a previsioni anteriori alla riforma della disciplina di quest'ultima;
- la conformità delle clausole statutarie, sia alle nuove disposizioni dettate specificamente per le società cooperative, sia a quelle dei tipi capitalistici di riferimento (s.p.a. o s.r.l.), applicabili alle prime sulla scorta di quanto previsto dall'art. 2519.

## 1.1 Le maggioranze

A proposito delle maggioranze richieste, bisogna distinguere diverse fattispecie:

- se l'adeguamento è operato a disposizioni inderogabili, con eccezione di quelle relative alla mutualità prevalente, è possibile una terza convocazione dell'assemblea straordinaria che delibera a maggioranza semplice dei presenti (art. 223-duodecies, comma 2);
- —se l'adeguamento concerne le disposizioni inderogabili relative alla mutualità prevalente, le modalità e le maggioranze sono quelle previste dal nuovo art. 2538 (art. 223-duodecies, ult.comma), che si limita a rinviare a quelle determinate dall'atto costitutivo. In tal caso, se l'atto costitutivo si limita a richiamare le corrispondenti norme sulla s.p.a., si segnala che la riforma ha in parte modificato il loro contenuto, così che le nuove disposizioni si applicano alle società cooperative già dal 1 gennaio 2004; diversamente, se l'atto costitutivo riproduce il contenuto di tali norme, queste continuano ad applicarsi anche dopo la scadenza del 1 gennaio 2005, ancorché difformi, sino alla fine del periodo transitorio;
- se l'adeguamento attiene alle disposizioni derogabili, non è prevista la maggioranza agevolata di cui all'art. 223-duodecies, comma 2, applicandosi le disposizioni anteriori come per l'adeguamento alle disposizioni sulla mutualità prevalente.

#### 1.2 Le sanzioni

E' opportuno rilevare che il mancato adeguamento rischia di esporre a rilievi da parte dell'autorità di vigilanza, perché l'art. 4, lett. b), D.Lgs. 8 agosto 2002, n. 220 prescrive al revisore di accertare la natura mutualistica, verificando <<la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente>>, che appare difficilmente riscontrabile in assenza delle previsioni che devono regolare l'attività mutualistica con i soci (art. 2521, comma 5). Tanto più che, ai sensi del successivo art. 9, le ispezioni straordinarie accertano <<l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche>>. L'intervento degli organi di amministrazione e controllo sarà ancor più necessario, alla presenza di atti costitutivi che dispongono dei meri rinvii alle disposizioni della s.p.a. anteriori alla riforma, ove il contenuto delle norme richiamate non corrisponda a quello attuale. Ciò potrebbe determinare un funzionamento non regolare della società, legittimando anche l'adozione di un provvedimento con il quale l'autorità di vigilanza dispone la gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c.

## 1.3 Le società cooperative in liquidazione

Altra questione concerne l'adeguamento delle società cooperative che sono in stato di liquidazione al 31 dicembre 2004. Qualora sia cessato l'esercizio dell'attività sociale, si ritiene che tali cooperative non debbano procedere all'adeguamento dei loro statuti costituendo ciò un inutile costo a discapito dei creditori sociali. Deve escludersi, tuttavia, la perdita dei benefici fiscali di cui le cooperative godono per aver inserito (e osservato) nel loro statuto le clausole di cui all'art. 26 del D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577. Depone in tal senso la sostanziale identità di queste previsioni, per giunta riferite a tutti i soci e non solo a quelli cooperatori, con quelle dell'art. 2514; così come la considerazione, qualora adegueranno i loro statuti, che per queste cooperative sarebbe in ogni caso impossibile una valutazione sulla prevalenza dell'attività verso i soci, essendo cessato l'esercizio dell'impresa sociale. L'eccezione è costituita da quelle cooperative in liquidazione che continuano l'attività anche parzialmente (art. 2487, comma 1, lett. c) in quanto i liquidatori devono predisporre comunque i bilanci per l'approvazione dei soci (art. 2490). Di talché, è possibile valutare se persiste la condizione della prevalenza, così come emerge la necessità di adeguare l'atto costitutivo e di nominare il revisore contabile (art. 2488).

## 2. I profili rilevanti ai fini dell'adeguamento

## 2.1 Il rinvio al tipo capitalistico

Il principio sancito dall'art. 2519 è che alle società cooperative, per quanto non previsto espressamente dalle norme del codice civile dettate espressamente per tali società, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla s.p.a. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione le disposizioni sulla s.r.l., in quanto compatibili, a condizione che non sia superato uno dei parametri ivi dettati, vale a dire la cooperativa abbia:

- un numero di soci cooperatori inferiore a venti <u>e</u> un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro;
- o un numero di soci cooperatori inferiore a venti ed un attivo <u>superiore</u> ad un milione di euro;
- oppure un numero di soci cooperatori <u>superiore</u> a diciannove ed un attivo non superiore ad un milione di euro.

Si applicano invece necessariamente le disposizioni sulla s.p.a., se la cooperativa ha un numero di soci cooperatori <u>superiore</u> a diciannove <u>e</u> un attivo dello stato patrimoniale <u>superiore</u> ad un milione di euro; laddove il rinvio alle norme sulla s.r.l. s'impone allorquando sia costituita una cooperativa con un numero di soci compreso fra tre e nove (art. 2522, comma 2).

#### 2.2. La denominazione sociale

L'art. 2515 dispone che la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa. La disposizione si riferisce, ovviamente, alle cooperative la cui denominazione non deve contenere altre indicazioni richieste da leggi speciali (v.: art. 90, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289, sulle cooperative che svolgono attività sportiva dilettantistica; art. 1, comma 3, l. 8 novembre 1991, n.318 per le cooperative sociali; art. 33, comma 2, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, per le banche di credito cooperativo; art. 13, comma 5, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326 sui confidi; art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sulle Onlus; art. 2, comma 1, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99; art. 1, comma 2, Regolamento (CE) n. 1435/1003 del Consiglio del 22 luglio 2003), sulla scorta del principio sancito dall'art. 2520.

Non occorre più specificare se la cooperativa è a responsabilità limitata o illimitata, poiché l'art. 2518 prevede che soltanto la società, con il suo patrimonio, risponde delle obbligazioni sociali. Pertanto, il mantenimento della dizione <<a responsabilità limitata>> si risolve in una superfetazione, ripetendo il regime legale di responsabilità dei soci sancito dalla legge, e potrebbe addirittura risultare decettivo per le cooperative alle quali si applicano in via suppletiva le disposizioni sulla s.p.a.

Occorre eliminare, invece, la dizione <<a responsabilità illimitata>>, perché si tratta di un regime sulla responsabilità dei soci non conforme a quello legale. La continuata presentazione di tale dizione, altrimenti, può essere considerata come espressione della volontà sociale di modificare il regime di responsabilità per le obbligazioni sociali sancito dall'art. 2518 c.c. se si accede all'opinione che considera derogabile tale responsabilità espungendola dal concetto di tipo societario. Allo stesso modo, occorre sopprimere la dizione <<p>piccola società cooperativa>>, poiché ad essa si associava la specifica disciplina stabilita dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, adesso divenuta comune a tutte le società cooperative di cui all'art. 2522, comma 2, costituite dopo il 1° gennaio 2004, che non possono utilizzare tale dizione.

Peraltro la soppressione della dicitura "a responsabilità limitata" o "illimitata" non dovrebbe comportare alcuna necessità di richiedere una nuova trascrizione in capo alle società cooperative titolari di beni iscritti in pubblici registri.

Dovrebbe comunque escludersi l'obbligo d'indicare nella denominazione sociale il tipo societario di riferimento (s.p.a. o s.r.l.). La società cooperativa è tale a prescindere dal rinvio alle norme delle società di capitali, che operano per quanto non previsto ed in quanto compatibili con il tipo in questione.

Non è necessario, infine, indicare nella denominazione sociale la condizione di mutualità prevalente. E' indicativo che l'art. 2515, comma 3, si limiti a disporre che tali cooperative devono indicare <<negli atti e nella corrispondenza>>, non già nella denominazione sociale, il solo << numero di iscrizione presso l'albo delle società cooperative a mutualità prevalente>>. In tal modo, si rende disponibile l'informazione sulla condizione di prevalenza, senza la necessità di modificare l'atto costitutivo allorquando la cooperativa perde temporaneamente detta qualifica (art. 2545-octies).

#### 2.3. La sede

L'art. 2521, comma 3, consente d'indicare il Comune in cui si trova la sede della società, in luogo della via, così che le variazioni nell'ambito del Comune individuato nell'atto costitutivo non comportano la modifica di quest'ultimo.

#### 2.4. La durata

L'abrogato art. 2518, comma 2, n. 13, prescriveva l'indicazione della durata della società, che non si ritrova tra gli elementi che devono risultare dall'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2521; laddove il rinvio operato dall'art. 2519 ai tipi capitalistici (v. artt. 2328, comma 2, n. 13 e 2473, comma 2) induce a ritenere che anche per le società cooperative sia possibile prevedere una durata illimitata. In conseguenza di una siffatta previsione, si segnala che ai soci spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 3; anche se lo statuto può prevedere un termine maggiore per il preavviso, comunque non superiore ad un anno, rispetto ai centoottanta giorni della previsione legale.

## 2.5 Lo scopo mutualistico

L'indicazione dello scopo mutualistico perseguito dalla cooperativa deve essere coerente con la disciplina di maggior dettaglio adesso prevista dall'art. 2521, comma 5, che impone di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci, direttamente nell'atto costitutivo o in un apposito regolamento che ne costituisce parte integrante. Sarà necessario indicare, pertanto, non solo le prestazioni mutualistiche che la società programma di erogare ai soci, ma anche gli impegni assunti dai soci cooperatori, specie per le cooperative di produzione, trasformazione e lavoro, essendo prevista l'esclusione del socio per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico (art. 2533, comma 1, n. 2). L'importanza di enunciare in modo coerente lo scopo mutualistico rileva, altresì, sotto il profilo delle indicazioni che gli amministratori e i sindaci devono fornire ai sensi dell'art. 2545, nelle relazioni che accompagnano il progetto di bilancio, essendo loro richiesto d'indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. E' opportuno, inoltre, che il tipo di scambio mutualistico postulato dalla relativa clausola contenuta nell'atto costitutivo rientri tra quelli di cui all'art. 2512; laddove, alla presenza di più gestioni mutualistiche, è necessario che lo statuto contempli le rispettive nozioni di scopo mutualistico.

#### 2.6 L'attività con i terzi

L'art. 2521, comma 2, dispone che l'atto costitutivo può prevedere che la società svolga la sua attività anche con i terzi. Si tratta di una disposizione d'assoluto rilievo, perché la maggior parte degli atti costitutivi delle società cooperative costituite prima del 1° gennaio 2004 non contiene alcuna previsione sui destinatari dell'attività sociale. Di conseguenza, in assenza di un'espressa clausola che consenta l'esercizio dell'attività con terzi non soci, questo tipo d'attività deve ritenersi non consentito a decorrere dal 1° gennaio 2005. Non è necessario che la clausola disponga che l'attività sia svolta prevalentemente con i terzi. E' sufficiente che si consenta tale possibilità, poiché il requisito della prevalenza non è un elemento che qualifica di per sé l'attività svolta dalla cooperativa.

Si evidenza come una delle conseguenze, scaturenti dalla mancata indicazione della possibilità di svolgere attività con i terzi, possa consistere nella preclusione ad un'eventuale adesione della cooperativa ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies, se il coordinamento e la direzione delle imprese che esso postula riguarda anche lo svolgimento di un'attività delle cooperative aderenti verso soggetti diversi dai loro soci.

Per altro verso, è opportuno che nella clausola di stile, finalizzata a consentire alla società cooperativa di compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dello scopo sociale, si aggiunga la previsione della possibilità di partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies, ovviamente alla presenza della clausola che consente di svolgere l'attività anche con i terzi.

E' utile ricordare, infine, che l'introduzione di una siffatta previsione è compatibile con la qualifica di mutualità prevalente della cooperativa ed in particolare con la previsione degli artt. 2512 e 2513. Il concetto di «prevalenza», infatti, non esclude, anzi postula - che la cooperativa possa svolgere l'attività con i terzi, richiedendo di essere documentato contabilmente nei modi e secondo i parametri di cui all'art. 2513; laddove la mancata indicazione, nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere l'attività con i terzi costringe la cooperativa ad essere a mutualità "esclusiva", dovendo operare solo con i soci. Si osserva, peraltro, che la qualifica di mutualità prevalente si perde ai sensi dell'art. 2545-octies, se la condizione di prevalenza prevista dall'art. 2513 non è rispettata per due esercizi consecutivi. Quindi, è possibile che, per un esercizio, l'attività con i terzi sia stata prevalente rispetto a quella con i soci, senza che la cooperativa perda l'anzidetta qualifica.

## 2.7 L'oggetto sociale

L'art. 2521, comma 3, n. 3 dispone che l'atto costitutivo contenga l'indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci. Tale previsione è più restrittiva di quelle dettate per i tipi capitalistici, dove si richiede soltanto l'attività che costituisce l'oggetto sociale, ed acquista un rilievo peculiare nelle società cooperative. Devono essere coerenti con l'oggetto sociale, infatti, le prescrizioni sui requisiti per l'ammissione dei soci (artt. 2521, comma 3, n. 6 e 2527), sui criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci (art. 2521, comma 5), sulla ripartizione dei ristorni (artt. 2521, comma 3, n. 8) e 2545-sexies) sull'esclusione del socio (artt. 2521, comma 3, n. 7 e 2533, comma 1, n. 3).

E' opportuno, quindi, che la clausola statutaria indichi le attività che la cooperativa sia effettivamente in grado di svolgere o che siano realisticamente svolgibili in un futuro prossimo. Oggetti sociali particolarmente articolati, recanti attività economiche molto eterogenee, paiono difficilmente coerenti con il quadro normativo appena delineato.

Per altro verso, può verificarsi che la società cooperativa svolga, oltre ad un'attività di servizio nei confronti dei soci cooperatori, anche attività d'impresa analoga a quelle esercitate dai soci. Una precisa descrizione dell'attività sociale, pertanto, è utile per prevenire il sorgere di controversie, tra la società e i soci, riguardo al disposto dell'art. 2527, comma 2, in forza del quale non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. Opportunità che si ripresenta anche sulla scorta dell'art. 27 del D.Lgs. approvato dal consiglio dei ministri lo scorso 28 ottobre, recante disposizioni correttive e integrative dei D.Lgs. nn. 5 e 6 del 2003, ora all'esame delle competenti commissioni parlamentari, che sostituisce il predetto art. 2527, comma 2, statuendo che non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

## 2.8 Il numero e i requisiti dei soci

Non è necessaria per le cooperative già costituite una modificazione del numero dei soci, né deve essere eliminato l'eventuale riferimento a soci tecnici ed amministrativi. Questi ultimi sono da ritenersi equiparati ai soci cooperatori, perché concorrono con la loro prestazione lavorativa all'attività sociale. Occorre prestare attenzione, in ogni caso, all'indicazione dei requisiti dei soci, che devono essere coerenti con l'attività svolta ed il tipo di scambio mutualistico che la società si propone di realizzare con i soci medesimi, adeguando tale indicazione alla natura giuridica del socio. Bisogna far riferimento, ad esempio, nelle cooperative di lavoro, alla capacità professionale maturata dall'aspirante socio nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, o comunque alla circostanza che la sua professionalità è funzionale all'attività della società; così come, nelle cooperative agricole, all'attività specifica della cooperativa e ai titoli in base ai quali i soci imprenditori conducono il fondo.

## 2.9 La procedura di ammissione

Riguardo alla procedura, si evidenzia come l'art. 2528, modificando la precedente disciplina di cui all'abrogato art. 2525, ponga la necessità di adeguare la relativa clausola statutaria alle nuove disposizioni. Può suggerirsi di subordinare l'annotazione della deliberazione di ammissione nel libro soci a cura degli amministratori all'avvenuto versamento, da parte del socio, del capitale secondo le modalità e nei termini fissati nella deliberazione medesima. Può anche disporsi l'obbligo, in capo al nuovo socio, di corrispondere l'eventuale sovrapprezzo in precedenza determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

## 2.10 Gli obblighi dei soci

Nelle cooperative di lavoro è opportuno distinguere, tra l'obbligo del socio di mettere a disposizione della cooperativa la sua capacità professionale e lavorativa, e l'attitudine di quest'ultima di offrire lavoro riguardo allo stato della sua attività. Bisogna prevedere, quindi, che il rapporto di lavoro che s'instaura tra il socio e la cooperativa è distinto dall'impegno assunto dal socio verso la cooperativa.

Nelle cooperative agricole, invece, si deve prevedere l'obbligo del conferimento da parte del socio, salvo la possibilità di una clausola che consenta deroghe aventi, però, carattere d'eccezionalità, stante il principio della parità di trattamento dei soci sancito dall'art. 2516.

### 2.11 I diritti dei soci

Il contenuto dell'art. 2545-bis richiede di sostituire l'eventuale clausola contenuta negli statuti. Si rileva, in particolare, come il diritto di esaminare il libro dei soci e

quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, e di ottenerne estratti a proprie spese, spetti a ciascun socio, dovendosi escludere la legittimità di una clausola che riproduca la previsione dell'art. 1 della l. 31 gennaio 1992, n. 59, che subordinava l'esercizio di tale diritto alla richiesta di almeno un terzo dei soci. Allo stesso modo, occorre modificare la clausola statutaria inserendo i nuovi e ridotti limiti, in luogo di quello del terzo, richiesti per l'esercizio del diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, oltre a prevedere che tale diritto possa essere esercitato da un rappresentante del socio, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

## 2.12 Le categorie speciali di soci cooperatori

L'atto costitutivo può prevedere l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla sua formazione professionale, o all'inserimento nell'impresa. In funzione del perseguimento dello scopo mutualistico, il consiglio di amministrazione può ammettere, nel primo caso, coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale; nel secondo, chi è in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento di detto scopo.

I requisiti richiesti a tali soci possono non coincidere con quelli stabiliti per i soci cooperatori "ordinari". In via esemplificativa, si pensi ad una persona priva d'esperienze professionali con un titolo di studio che gli avrebbe consentito in astratto di svolgere le prestazioni richieste ai soci cooperatori.

L'atto costitutivo determina i diritti e gli obblighi di tali soci, che in ogni caso non possono essere compressi per più di cinque anni rispetto a quelli spettanti agli altri soci cooperatori.

La relativa clausola, pertanto, può escludere tali soci dalle decisioni sociali più rilevanti nel predetto arco temporale.

A titolo esemplificativo, può prevedere che ai soci cooperatori speciali:

- è erogato un ristorno inferiore rispetto a quello attribuito ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa;
- il ristorno non sia erogato nelle forme dell'aumento di capitale o di emissione di strumenti finanziari;
- sia attribuito il diritto di voto solo nelle assemblee ordinarie;
- sia preclusa la possibilità di rappresentare in assemblea altri soci;
- non sia consentito essere eletti nel consiglio di amministrazione della cooperativa;
- sia precluso l'esercizio dei diritti di controllo di cui all'art. 2545-bis.

E' opportuno prevedere, altresì, se ai soci cooperatori speciali si applicano integralmente le disposizioni in tema di recesso e d'esclusione, magari introducendo delle causali specifiche, che tengano conto dei doveri inerenti alla formazione professionale, al raggiungimento di livelli qualitativi predeterminati, al rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa.

#### 2.13 Il recesso

Si suggerisce d'integrare le ipotesi di recesso eventualmente previste nell'atto costitutivo con le seguenti, che sono simmetriche ad ipotesi di esclusione:

- può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- può recedere il socio che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo mutualistico o all'attività sociale.

Nelle cooperative di lavoro, inoltre, è opportuno integrare le ipotesi di recesso con la seguente: può recedere il socio il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

Occorre modificare la clausola statutaria relativa alla procedura da seguire in caso di recesso, per adeguarla a quanto disposto dall'art. 2532. Si segnala, altresì, che tale disposizione stabilisce che il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda per quanto riguarda il rapporto sociale e - se così prevede l'atto costitutivo - anche per il rapporto mutualistico. In assenza di tale previsione, il recesso dal rapporto mutualistico tra la società ed il socio opera secondo quanto previsto nella norma anzidetta.

#### 2.14 L'esclusione

L'atto costitutivo può prevedere che la decisione sull'esclusione del socio sia assunta dall'assemblea. In assenza di tale esplicita attribuzione, l'art. 2533 dispone che la decisione sia assunta dall'organo amministrativo.

L'atto costitutivo può stabilire, altresì, che lo scioglimento del rapporto non determini la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'atto costitutivo può prevedere altre ipotesi di esclusione, oltre a quelle individuate dalla legge. Nelle cooperative di lavoro è opportuno prevedere che il socio possa essere escluso se:

- abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- subisca nella esecuzione del rapporto di lavoro subordinato un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo;
- —la cooperativa abbia risolto per inadempimento l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato;
- si trovi in una delle situazioni d'incompatibilità previste dallo statuto, senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Si rileva infine che l'eventuale previsione di una clausola compromissoria può comprendere anche la controversia che insorge allorquando il socio escluso decide d'impugnare la relativa decisione. In tal caso, la clausola sull'esclusione può essere integrata nel seguente modo: <<contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art....>>.

#### 2.15 La morte del socio

L'atto costitutivo può prevedere che subentrino nella partecipazione del socio defunto i suoi eredi, a condizione che abbiano i requisiti per l'ammissione alla società.

## 2.16 La liquidazione della partecipazione

L'atto costitutivo stabilisce i criteri per la liquidazione della partecipazione e può escludere che la liquidazione comprenda il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato. Altra previsione dell'atto costitutivo in materia può riguardare il differimento in più rate, e comunque nel limite massimo di cinque anni, del rimborso della frazione della quota o delle azioni assegnate ai soci a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 2545-sexies, o imputate a riserve divisibili ex art. 2545-quinquies, unitamente agli interessi legali.

Limitatamente alle cooperative a mutualità non prevalente, che possono costituire riserve divisibili anche in favore dei soci cooperatori, l'art. 2545-quinquies stabilisce che, se lo statuto non prevede diversamente, la parte di riserva divisibile spettante al socio è assegnata in sede di liquidazione della partecipazione attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili.

Consegue che lo statuto ha due possibilità: o non prevedere un modo diverso di attribuzione delle riserve divisibili rispetto a quello individuato dall'art. 2545-quinquies, ma in tal caso dovrà dettare la disciplina degli strumenti finanziari emessi dalla società cooperativa per un valore pari alla quota parte delle riserve divisibili spettanti al socio; o disporre l'assegnazione delle riserve divisibili in altro modo, ad esempio prevedendo la forma liquida. In questa seconda ipotesi, tuttavia, l'art. 2545-quinquies, comma 4, sancisce l'obbligo di corrispondere in ogni caso gli strumenti finanziari, ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto. Di conseguenza, sarà in ogni caso necessario che lo statuto detti la disciplina degli strumenti finanziari.

## 2.17 Il finanziamento

## 2.17.1 I conferimenti

Il rinvio alle disposizioni della s.p.a. ha generato il dubbio circa l'esistenza, per i soci delle cooperative, dell'obbligo di versare almeno il venticinque per cento del capitale alla sottoscrizione dell'atto costitutivo (art. 2342). Si ritiene, tuttavia, che quest'obbligo non sussiste, sulla scorta del criterio ermeneutico desumibile dall'art. 2519, secondo cui le disposizioni sulla s.p.a. si applicano, per quanto non previsto specificamente dalle norme sulle cooperative e siccome compatibili con queste. L'art. 2531 dispone l'esclusione del socio della cooperativa che non esegue <<in tutto o in parte>> il pagamento delle azioni sottoscritte. Appare evidente come

detta previsione presuppone che il socio possa aver acquisito tale qualifica anche senza il versamento di alcuna frazione del capitale sottoscritto, così come possibile prima della riforma. Quindi, la disposizione specifica sulle cooperative, anche se non regola direttamente la fattispecie del versamento dei conferimenti, può ritenersi a questa riconducibile, cosicché:

- a) non sussiste una "lacuna" normativa cui le disposizioni sulla s.p.a. sopperiscono;
- b) in ogni caso, il principio sotteso dall'art. 2531 rende incompatibile la norma della s.p.a. che si vorrebbe richiamare (art. 2342).

## 2.17.2 Le azioni e le quote

A seguito della distinzione sulla disciplina capitalistica di riferimento, s.p.a. o s.r.l. la menzione dei termini <<quote>> e <<azioni>> contenuta in diverse disposizioni dettate per le società cooperative acquista un significato diverso dal passato, dove si rinviava soltanto alla disciplina della s.p.a. Il capitale sociale, infatti, non può essere rappresentato, indifferentemente, da quote o azioni, ma occorre distinguere secondo il predetto rinvio, escludendo quindi che le cooperative s.p.a. possono suddividere il capitale in quote. Ritenere diversamente, significa postulare che, una cooperativa s.p.a. avente – in ipotesi – un capitale sociale suddiviso in quote, sia regolata anche dalle norme sulla s.r.l. laddove il criterio di rinvio prescritto dall'art. 2519 sembra precludere una siffatta commistione di discipline. Pertanto, se non si desidera che la partecipazione sociale sia rappresentata da titoli azionari (art. 2354), lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli (art. 2346, comma 1). In tal caso, la loro circolazione non beneficia delle tutele assicurate dalla disciplina dei titoli di credito, ed il trasferimento delle azioni avrà effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci (art. 2355, comma 1). Si rileva ad ogni modo, come la disciplina sulla trasferibilità della quota o delle azioni, e le possibili limitazioni, prescindono dalla circostanza che l'una o le altre rappresentano la partecipazione sociale (art. 2530).

## 2.17.3 I soci finanziatori

Nella categoria dei soci finanziatori rientrano i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della l. 31 gennaio 1992, n. 59, e i titolari di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della legge medesima. Non si scorge alcuna disposizione che precluda l'esistenza di tali categorie di soci. Da un lato, infatti, s'introduce una disciplina degli strumenti finanziari, con la sola specificazione che tali strumenti possono essere dotati di diritti patrimoniali o anche amministrativi; dall'altro, si disciplinano i diritti e gli obblighi dei possessori di tali strumenti, senza che le relative disposizioni siano incompatibili con l'esistenza dei soci sovventori o titolari di azioni di partecipazione cooperativa. Tali strumenti saranno emessi qualora sussistano i presupposti di cui alla l. n. 59/1992, secondo la disciplina prevista per le società per azioni (art. 2526, comma 1).

## 2.17.4 L'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari

L'emissione di tali strumenti può avvenire se prevista dallo statuto. Spetterà alla deliberazione dell'assemblea straordinaria stabilire l'importo complessivo dell'emissione e le modalità per l'esercizio del diritto d'opzione spettante ai soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dall'art. 2514, lett. *b*) e *c*), che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

L'atto costitutivo contiene, altresì, le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento (art. 2526, comma 2). Al riguardo, gli strumenti finanziari sono obbligatoriamente dematerializzati, e dunque soggetti alle previsioni dettate dagli artt. 28 – 46 D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e dal regolamento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, se negoziati o destinati ad essere negoziati nei mercati regolamentati, o, se liberamente trasferibili, in quanto diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Non ricorrendo tali fattispecie, lo statuto può stabilire se assoggettare comunque questi strumenti alla disciplina della dematerializzazione, o escludere l'emissione dei relativi titoli (art. 2346, comma 1).

E' opportuno, peraltro, che lo statuto disciplini il trasferimento degli strumenti finanziari ai soci cooperatori da parte di titolari diversi da costoro, in quanto il trattamento economico di tali strumenti è diverso a seconda che il titolare sia finanziatore o cooperatore. Quindi, o si esclude il trasferimento ai soci cooperatori, o si prevede che, in caso di trasferimento, si applichi la disciplina di cui all'art. 2514, lett. b) e c).

### 2.17.5 I titolari di strumenti finanziari

Per quanto riguarda la disciplina dei titolari di detti strumenti, è opportuno che lo statuto disponga che ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccetto quelle concernenti i requisiti di ammissione, le cause d'incompatibilità e le condizioni di trasferimento della partecipazione.

Si segnala come ai titolari di strumenti finanziari sia possibile attribuire il diritto di eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo (artt. 2542, 2543, 2544), e un numero di voti non superiore ad un terzo di quelli spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale (art. 2526, comma 2).

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa, così come il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

#### 2.17.6 I diritti patrimoniali dei soci cooperatori, se finanziatori

Preme rilevare come, negli statuti delle società cooperative a mutualità prevalente, deve essere indicato che la remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al

limite previsto per i dividendi dall'art. 2514, lett. *a*); laddove la deliberazione di emissione deve stabilire, in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori, l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra il capitale conferito dai soci finanziatori e il patrimonio netto, salvo che lo statuto fissi un criterio diverso, con la riduzione degli effetti della suddetta proporzionalità.

## 2.17.7 Gli strumenti finanziari di debito

La società cooperativa può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi degli art. 2410 ss.

#### 2.17.8 I ristorni

L'erogazione del ristorno ai soci è deliberata dall'assemblea ordinaria, su proposta degli amministratori, quando approva il bilancio. L'atto costitutivo deve indicare i criteri di ripartizione dei ristorni (art. 2521, comma 3, n. 8), nel rispetto dei principi fissati dall' art. 2545-sexies. E' possibile, tuttavia, che l'atto costitutivo si limiti a dettare dei criteri di massima sulla scorta dei quali procedere a detta ripartizione, rinviando espressamente ad un apposito regolamento che dovrà specificarli riguardo al settore d'attività della cooperativa, fermo restando il rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 e l'inderogabilità del criterio legale della proporzionalità sancito dall'art. 2545-sexies. Non è consentito, per altro verso, escludere in ogni caso la ripartizione dei ristorni; laddove è possibile, invece, limitare quantitativamente la loro distribuzione, stabilendo ad es. una percentuale massima determinata in relazione al tipo di scambio mutualistico, e quindi su basi di calcolo quali la retribuzione del socio, i corrispettivi degli acquisti o il valore dei beni conferiti. E' possibile prevedere, altresì, una clausola che disponga la ripartizione dei ristorni mediante attribuzione di beni in natura, a condizione che:

- non si determini, in concreto, la violazione del divieto di distribuzione dell'attivo;
- —venga attuata mediante l'attribuzione di beni il cui valore è oggettivamente determinato (art. 2516).

La Relazione al codice civile afferma che le nuove disposizioni in tema di ristorni non attribuiscono un diritto del socio alla sua percezione, recependo sul punto il pacifico orientamento formatosi prima della riforma. E' comunque ammissibile una clausola che dispone a favore del socio il diritto alla ripartizione dei ristorni, sebbene si deve osservare come una siffatta previsione possa cagionare una situazione di permanente conflittualità tra i soci e la cooperativa, oltre a rendere fragile la struttura finanziaria della cooperativa.

E' opportuno sottolineare che le previsioni sui ristorni prescindono dalla circostanza che la cooperativa sia a mutualità prevalente o non prevalente.

Le peculiarità delle cooperative edilizie, inoltre, consigliano di prevedere nell'atto costitutivo:

- che il regolamento definisca le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci ai quali eroga il ristorno, riguardo alla loro effettiva partecipazione ad un programma edilizio in corso;
- —nel rispetto dei limiti fissati dal predetto regolamento, i contratti di prenotazione o gli atti d'adesione al piano finanziario, concernenti un determinato programma edilizio, possono prevedere che una quota parte degli eventuali avanzi di gestione ad esso relativi possa essere ripartita tra i soci medesimi a titolo di ristorno.

## 2.17.9 I patrimoni destinati a specifici affari

E' opportuno segnalare che la società cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 2447-bis ss., ovvero, convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo sono destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi. Appare evidente come, in tal modo, sia possibile una diversa configurazione del meccanismo di rimborso dei prestiti sociali, che sono ancora possibili, rispettando le precedenti disposizioni in materia, non essendo abrogate dalla riforma societaria.

## 2.18 La disciplina dell'assemblea

#### 2.18.1 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria

E' opportuno integrare l'attuale clausola statutaria, che si limita ad un generico rinvio alle competenze attribuite all'assemblea ordinaria dalla legge o dallo statuto, prevedendo, al fine di evitare incertezze nell'interpretazione, che detta assemblea:

- proceda alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari, allo Stato o ad enti pubblici, e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori eventualmente loro attribuito dallo statuto, nel limite del terzo degli amministratori fissato dall'art. 2542, comma 4;
- deliberi sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art. 2528;
- —approvi i regolamenti interni, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Si suggerisce, altresì, di prevedere espressamente che sia l'assemblea ordinaria a deliberare sull'eventuale erogazione dei ristorni, essendo tale soluzione suffragata, sul piano sistematico, dalla considerazione che detta assemblea procede all'approvazione del bilancio e alla decisione sulla distribuzione degli utili.

Sempre all'assemblea ordinaria può attribuirsi la competenza a deliberare l'adesione, ed eventualmente il recesso, al contratto con il quale si costituisce un gruppo

cooperativo paritetico, lasciando agli amministratori il compito di proporre l'adesione al gruppo in questione e di vigilare affinché le condizioni dello scambio non risultino pregiudizievoli per i soci della cooperativa ai sensi dell'art. 2545-septies.

Per le cooperative di lavoro, inoltre, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 142/2001, è opportuno prevedere che l'assemblea ordinaria deliberi, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché il programma di mobilità alla presenza delle condizioni previste dalla legge.

In ordine alla competenza dell'assemblea straordinaria, infine, occorre aggiungere nello statuto la previsione secondo cui questa deliberi sulla emissione degli strumenti finanziari.

#### 2.18.2 Le modalità di convocazione dell'assemblea

Le disposizioni sull'assemblea devono essere integrate con quelle dettate per la s.p.a.. Ne consegue che l'assemblea va convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente (art. 2363). Provvede alla convocazione l'organo di amministrazione, mediante un avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. E' consigliabile avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2366, comma 3, per le società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio (v. art. 2325-bis), disponendo nello statuto che l'avviso sia inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari, almeno otto giorni prima dell'assemblea. In mancanza, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o in almeno un quotidiano indicato nello statuto, almeno quindici giorni prima di quello fissato nell'assemblea.

Si segnala, altresì, come lo statuto possa ridurre la percentuale del decimo dei soci stabilita dall'art. 2367, necessaria per legittimarli a chiedere la convocazione senza ritardo dell'assemblea da parte degli amministratori.

Sulla scorta della previsione dell'art. 223-duodecies, comma 4, infine, deve ritenersi che eventuali modalità di convocazione prescritte per l'assemblea, che non siano conformi a quelle introdotte a seguito della riforma – ad es. l'avviso di convocazione affisso soltanto presso la sede sociale - continuino ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2004, di guisa che si può fare riferimento ad esse, allorquando si convoca (anche) l'assemblea per l'adeguamento dell'atto costitutivo alle nuove disposizioni.

## 2.18.3 Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni

L'art. 2538, comma 5, demanda all'atto costitutivo la definizione delle maggioranze richieste, confermando come criterio per il calcolo quello del numero dei voti spettanti ai soci. Si tratta di una previsione che, in un certo senso, ribalta la prospettiva del vecchio art. 2532, in quanto diviene regola quella che era l'eccezione, con l'eli-

minazione del parametro di riferimento in precedenza rappresentato dagli artt. 2368 e 2369. Ragionando sulla scorta del principio desumibile dall'art. 2519, deve ritenersi possibile la fissazione di un *quorum* più basso rispetto a quello del tipo societario di riferimento, o di un *quorum* costitutivo per l'assemblea straordinaria, pur se inferiore a quello deliberativo, essendo il precetto dell'art. 2538, comma 5, peculiare alle società cooperative. Allo stesso modo, è da ritenersi valida la previsione di *quorum* particolarmente elevati, come ad esempio la fissazione di un *quorum* deliberativo di sette decimi per l'assemblea straordinaria riunita in seconda convocazione. E' probabile che il limite sia rappresentato dalla regola dell'unanimità, in quanto può comportare il serio rischio di scioglimento della società per difetto di funzionamento dell'assemblea, eccetto forse per i casi in cui la deliberazione abbia ad oggetto diritti soggettivi individuali dei soci, o comporti modifiche statutarie che incidano sul perseguimento per il socio di finalità mutualistiche.

## 2.18.4 Le deroghe al voto per testa

La riforma ha ampliato le deroghe al principio del voto capitario, pur rimanendo una caratteristica peculiare delle società cooperative, così che l'atto costitutivo può dettare una serie di previsioni che paiono dirette a soddisfare l'esigenza di finanziamento delle società cooperative, nonché a favorire le ragioni dello scambio mutualistico.

Una di tali deroghe è disposta nel caso in cui la società cooperativa emetta strumenti finanziari, dovendosi distinguere a seconda che i loro titolari siano soci cooperatori o appartengano alla categoria dei finanziatori, soci o meno della cooperativa. Nella prima ipotesi, l'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori (art. 2538 comma 2) o, più correttamente, di cui sono comunque titolari i soci cooperatori, comprendendo in tal modo anche quelli attribuiti a seguito di assegnazione di riserve divisibili (art. 2545-quinquies, comma 3, lett. a), o di ripartizione di ristorni (art. 2545-sexies, comma 3). Esso dovrà mediare, quindi, tra due opposte esigenze:

- —evitare che il socio cooperatore preferisca l'intento lucrativo a quello mutualistico;
- allo stesso tempo, tutelare i finanziatori (soci e non) di fronte ad espressioni di voto, riferibili alla categoria dei titolari di strumenti finanziari, influenzate oltre modo dalle istanze (mutualistiche) dei soci cooperatori che ne facciano parte.

In via esemplificativa, l'atto costitutivo potrà escludere che il diritto di voto spetti ai soci cooperatori titolari di strumenti finanziari, oppure introdurre un limite al numero di voti che costoro possono esprimere rispetto a quelli attribuiti agli altri titolari di detti strumenti. Nell'ipotesi in cui titolari degli strumenti finanziari non siano i soci cooperatori, la previsione di deroghe al voto capitario incontra il limite fissato dall'art. 2526, comma 2, secondo cui ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

In tutti i casi, è necessario che lo statuto disponga che, qualora per qualsiasi motivo si superi in ogni singola assemblea il limite di un terzo di voti spettanti ai titolari di strumenti finanziari (soci cooperatori, soci finanziatori o non soci) i voti siano ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero dei voti da essi portato.

Altra deroga al principio in esame è possibile per le persone giuridiche soci cooperatori, alle quali possono spettare sino a cinque voti ai sensi dell'art. 2538 comma 3, in relazione all'ammontare della quota o al numero dei loro membri.

E' opportuno segnalare che:

- le persone giuridiche che rivestono la sola qualità di finanziatori, anche se soci, sono escluse dall'ambito di applicazione della deroga;
- —l'eccezione a favore delle persone giuridiche che siano soci cooperatori può comunque essere limitata, nel caso siano titolari di strumenti finanziari, poiché la relativa disposizione è riferita ai soci cooperatori, senza alcuna eccezione.

Sebbene l'art. 2538, comma 3, si riferisca alla quota posseduta dalle persone giuridiche (oltre al numero dei loro membri), e non anche al numero di azioni della cooperativa, come parametro idoneo a giustificare sia la deroga, sia il numero di voti ad esse concretamente attribuito, si deve ritenere che la deroga sia possibile anche nel caso di partecipazione di persone giuridiche a cooperative che rinviano alla disciplina della s.p.a., non scorgendo alcuna plausibile giustificazione a fondamento di una siffatta (ipotetica) discriminazione rispetto alle cooperative che rinviano alla s.r.l. E' necessario in ogni caso che l'atto costitutivo determini i criteri in base ai quali sono attribuiti più voti ai soci cooperatori persone giuridiche, fissando, ad esempio, delle aliquote percentuali o degli importi fissi di capitale al cui raggiungimento scatta il voto aggiuntivo, salvo rinviare espressamente ad un apposito regolamento.

Si rileva infine che una siffatta previsione prescinde dallo scambio mutualistico, essendo ancorata a parametri diversi (quota di capitale sottoscritta o numero dei membri della persona giuridica). E' possibile pertanto che ai soci cooperatori persone giuridiche sia attribuito un ulteriore numero di voti, ricorrendo la fattispecie di seguito esposta.

Ulteriore ipotesi di deroga convenzionale al principio del voto capitario, infatti, è consentita nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse. L'art. 2538, comma 4, fissa il criterio in base al quale graduare la deroga al voto capitario, individuandolo in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Di conseguenza, la relativa clausola dell'atto costitutivo dovrebbe essere formulata in modo da evitare l'attribuzione del voto plurimo con riferimento esclusivo a situazioni pregresse, senza alcuna garanzia in ordine alla loro continuazione nel tempo. Appare estremamente utile, allora, che ad una siffatta previsione statutaria si accompagni il rinvio ad un apposito regolamento, che definisca i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

Individuati i criteri per l'assegnazione del voto plurimo, l'art. 2538, comma 4, si premura di assicurare che il singolo socio non abbia una posizione preminente nell'adozione delle decisioni. Da qui il duplice limite, del decimo dei voti che in astratto è possibile esprimere in sede di assemblea (generale), e del terzo dei voti effettivamente esprimibili in quella sede dall'insieme dei soci presenti e rappresentati. Il primo di essi è calcolato rispetto al totale dei voti attribuiti a tutti i soci, e l'altro tenendo conto di quelli che, anche in considerazione di altre deroghe al voto capitario, possono essere espressi in una determinata assemblea (generale).

#### 2.18.5 L'intervento in assemblea

Dal combinato disposto degli artt. 2538, comma 1 e 2370, comma 1, si desume che il socio della cooperativa che rinvia alla disciplina della s.p.a. non può partecipare all'assemblea che si svolge prima che siano decorsi novanta giorni dalla sua iscrizione nel libro soci, in quanto l'intervento dipende dalla possibilità di esercitare il diritto di voto, e questa facoltà non spetta ai soci della cooperativa per i quali non sia decorso il termine anzidetto. Lo statuto può disporre, tuttavia, in senso contrario, consentendo l'intervento anche in assenza del decorso del predetto limite: magari a beneficio dei soci finanziatori, specie ove si consideri che analoga preclusione non opera per i titolari di strumenti finanziari partecipativi, perché costoro non rivestono la qualità di socio. Si tratta di una soluzione che non appare in contrasto con il principio della democrazia azionaria, che postula una partecipazione attiva dei soci alla vita sociale, come avverrebbe partecipando alla sola discussione; laddove un siffatto intervento non sarebbe compreso nelle maggioranze richieste dall'art. 2538, comma 5.

### 2.18.6 La rappresentanza

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, possono farsi rappresentare, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372, soltanto da un altro socio avente diritto di voto. Ad ogni socio può essere conferito il numero di deleghe stabilito nell'atto costitutivo, sino ad un massimo di dieci (art. 2539). Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

#### 2.18.7 Le assemblee separate

Ricorrendo i presupposti fissati dall'art. 2540, l'atto costitutivo deve prevedere che la forma organizzativa delle decisioni dei soci sia costituita da una fattispecie a formazione progressiva in cui l'assemblea generale assurge a luogo di riunione dei delegati eletti dalle assemblee separate, cessando di essere il luogo di riunione di tutti i soci che possono solo <<a href="mailto:assemblee separate">assemblee separate (art. 2540, comma 4). Consegue l'obbligo di disciplinare queste ultime assemblee, in sede di adeguamento degli atti costitutivi, dettando, oltre alle indicazioni prescritte

dall'art. 2540, comma 3, circa il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati, nonché le regole per assicurare la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate, analoghe disposizioni per la partecipazione dei soci alle assemblee separate. Una soluzione potrebbe essere quella di estendere alle assemblee separate le regole dettate per quella generale. Tuttavia si deve escludere che le assemblee separate prodromiche a quella (generale) straordinaria richiedano l'assistenza del notaio.

#### 2.19 I sistemi alternativi di amministrazione e controllo

#### 2.19.1 Il sistema "monistico"

E' difficile fornire delle indicazioni a coloro che vogliono rifuggire dal modello di *default* in tema di amministrazione e controllo, scegliendo uno tra i possibili sistemi alternativi: quello c.d. monistico o l'altro c.d. dualistico. E' lecito immaginare che la soluzione terrà conto di una serie d'interessi concreti difficilmente riassumibili. Possono solo prospettarsi alcuni scenari, con i dubbi e le incertezze del caso.

La scelta del sistema monistico può rivelarsi proficua allorquando si voglia accordare una più ampia tutela ai possessori di strumenti finanziari, perché questo sistema consente loro di <<seguire>> meglio l'investimento fatto nella cooperativa, potendo esprimere la maggioranza, o addirittura la totalità, dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione. Ciò può avvenire in due modi. Il primo consiste nella nomina, da parte dell'assemblea, di due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione; mentre il restante terzo sarà nominato dall'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 2544, ult.co. Il consiglio di amministrazione, a sua volta, dovrà nominare i componenti del comitato per il controllo sulla gestione (art. 2409-ocites decies, comma 1). Gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2544, ult.co. non possono avere deleghe operative, o far parte del comitato esecutivo; per cui, è agevole ritenere che costoro siano i più probabili candidati alla nomina a componenti il comitato per il controllo sulla gestione. Tale organo, infatti, non solo deve essere composto (art. 2409-octiesdecies, comma 2) da amministratori che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate (e v. il gruppo cooperativo paritetico di cui all'art. 2545septies). E' necessario, altresì, che costoro siano in possesso dei requisiti d'indipendenza di cui all'art. 2409-septies decies, tra i quali si riscontra l'assenza di rapporti di natura patrimoniale con la società che ne compromettano l'indipendenza. Considerato che i soci cooperatori dovrebbero partecipare – per definizione – allo scambio mutualistico con la società, sembra di poter affermare che tale relazione – specie quando da essa deriva l'attribuzione di un voto plurimo (art. 2538) - sia ostativa al ricorrere del requisito dell'indipendenza. Con la conseguenza che i soci cooperatori non potranno far parte del comitato per il controllo sulla gestione, e ancor

prima di quel terzo di amministratori nominati come componenti del consiglio di amministrazione (artt. 2409-septiesdecies e 2542, comma 2). Una siffatta costruzione, però, si espone ad un rilievo. Il potere di revocare i consiglieri di amministrazione spetta all'assemblea dei soci, che può esercitarlo anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni in capo all'amministratore <<ingiustamente>> revocato. In tal modo, essa può revocare anche gli amministratori nominati dall'assemblea dei possessori di strumenti finanziari, con il risultato di neutralizzare l'effetto che si collegava – in ipotesi – alla loro nomina. Per ovviare al segnalato inconveniente, è possibile disporre nell'atto costitutivo che sia l'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari a nominare, non già un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione - che dovrà a sua volta scegliere i componenti del comitato per il controllo sulla gestione -, ma direttamente questi ultimi. L'art. 2409octies decies. comma 1, infatti, fa salva una diversa disposizione dell'atto costitutivo, sia rispetto alla determinazione del numero, sia alla nomina, dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione. Ed allora, se l'assemblea speciale ha il potere di nomina, anche quello di revoca deve ritenersi che sia di sua esclusiva spettanza, o almeno che sia valida una clausola statutaria che disponga espressamente in tal senso. L'interesse al finanziamento della società, che ha spinto ad attribuire statutariamente il potere di nomina dei componenti il comitato per il controllo sulla gestione in capo ai titolari di strumenti finanziari, sembra adeguatamente tutelato solo in presenza di un simmetrico potere di revoca, stante l'assenza del filtro della giusta causa nel sistema di amministrazione e controllo prescelto. In termini generali, peraltro, l'art. 2449 (e per le cooperative v. l'art. 2542, ult.co.) dispone che, se lo statuto conferisce allo Stato, o ad enti pubblici, il potere di nominare gli amministratori, i sindaci o i componenti del comitato di sorveglianza, il potere di revocarli spetta ex lege solo agli enti che li hanno nominati. Se anche non si vuole giungere ad attribuire valenza sistematica a detta previsione, estendendola a tutti i casi in cui il potere di nomina sia attribuito dallo statuto ad un soggetto diverso da quello cui spetterebbe secondo il modello legale, essa pare comunque deporre per la validità di una clausola statutaria che, derogando a tale modello per la nomina dei componenti un determinato organo sociale, faccia altrettanto rispetto alla loro revoca, attribuendola (solo) a coloro che li hanno nominati.

La scelta del sistema monistico, preferibile ove si voglia favorire il finanziamento della società, consentendo ai titolari di strumenti finanziari di «seguire» l'investimento mediante la nomina (e la revoca) di tutti (o della maggioranza de)i componenti il comitato per il controllo sulla gestione, presuppone necessariamente che la cooperativa emetta strumenti finanziari. Da qui il dubbio sulla rilevanza pratica della scelta per un siffatto sistema «alternativo» di amministrazione e controllo. Dubbio che può sciogliersi solo ricercando il significato del termine «strumenti finanziari». L'impressione è che la riforma del diritto societario abbia modificato l'accezione del predetto termine, come rinvenibile nell'ambito del diritto dei mercati finanziari. L'art. 1, comma 2, t.u.f., richiede che i quid disciplinati dal diritto societario (le azioni, le obbligazioni) presentino il requisito ulteriore della negoziabilità nel mercato dei capitali per essere considerati come strumenti finanziari. La disci-

plina che attiene a questi ultimi, pertanto, si aggiunge a quella societaria, riguardando per lo più il profilo relativo all'informazione su ciò che è offerto al pubblico dei risparmiatori. Gli strumenti finanziari, pertanto, si caratterizzavano per la standardizzazione del contenuto e per la serialità della emissione, funzionali alla loro negoziabilità nei mercati. Requisiti invece che non sembrano richiesti dal diritto societario, che qualifica come strumento finanziario addirittura ciò che è emesso a fronte di apporti di soci o terzi, anche di opera e servizi (art. 2346, comma 6), vale a dire quid che non paiono destinati ad essere negoziati nei mercati, essendo emessi presumibilmente - in numero esiguo, privi di un contenuto standardizzato. Il rischio, allora, è che la nozione di strumenti finanziari assunta nel diritto societario si affianchi – e non si aggiunga, come invece in passato - a quella di azioni e di obbligazioni. Considerato che anche queste ultime fattispecie presentano oggi dei contorni piuttosto sfuocati, è possibile che lo strumento finanziario sia utilizzato per far assumere ad alcuni soci prerogative maggiori rispetto a quelle che sarebbero loro spettate in quanto titolari di azioni o obbligazioni, semplicemente modificando il contenuto dei diritti attribuiti a queste ultime: si pensi, ad es. ad un'obbligazione che consente di partecipare alla nomina degli amministratori. Risulta evidente, allora, che se la fattispecie degli strumenti finanziari prescinde dal requisito della negoziabilità nei mercati di capitali, per risolversi in un'azione o obbligazione (leggermente?) modificata, la prospettiva di utilizzare il sistema monistico nelle società cooperative non è più confinata a ipotesi marginali, ma diviene utile ogni qual volta si voglia attribuire una posizione di potere ai soci, che siano titolari degli strumenti finanziari.

#### 2.19.2 Il sistema "dualistico"

L'altra possibile scelta è quella del sistema c.d. dualistico. L'art. 2544, comma 2, dispone che i componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra questi. Ciò significa che alcuni tra i soci cooperatori saranno anche componenti del predetto organo, oltre a partecipare all'assemblea sociale siccome soci. Al consiglio di sorveglianza sono attribuiti dei compiti che negli altri sistemi spettano all'assemblea: la nomina e la revoca dei componenti il consiglio di gestione (gli amministratori), l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti e l'approvazione del bilancio. E' intuitivo che la scelta del sistema dualistico si risolve, nelle società cooperative, nella devoluzione di poteri spettanti a tutti i soci cooperatori (nell'assemblea ordinaria), ad un organo - il consiglio di sorveglianza – composto di una parte di loro. In altri termini, alcuni soci cooperatori continueranno a godere delle prerogative spettanti essendo soci, ed in aggiunta potranno esercitare i compiti di pertinenza del consiglio di sorveglianza sottraendoli ai restanti soci cooperatori. L'opportunità di ricorrere a tale sistema può sussistere alla presenza di un elevato numero di soci, dovendo supporre assemblee il cui esito sia difficilmente prevedibile. Una siffatta scelta, peraltro, rinuncia a valorizzare il ricorso alle assemblee separate, come strumento per giungere più agevolmente a decisioni che vedono coinvolti numerosi soci, tanto più che il nuovo art. 2540 aumenta la possibilità che queste assemblee precedano obbligatoriamente l'assemblea gene-

rale. Ciò non significa, ovviamente, ignorare che ad esse può (deve) ricorrersi anche per la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza. Si pone l'accento, piuttosto, sulla circostanza che la scelta per il sistema dualistico preclude ad alcuni soci (la maggioranza?) di concorrere all'adozione di quelle decisioni di pertinenza dell'assemblea ordinaria, <<trasferite>> al consiglio di sorveglianza. S'impedisce, cioè, che uno strumento destinato a coinvolgere il maggior numero di soci (le assemblee separate) possa essere utilizzato per renderli partecipi del maggior numero di decisioni. L'utilità del ricorso al sistema dualistico può manifestarsi anche alla presenza di un ridotto numero di soci, allorquando i conferimenti di alcuni siano reputati dagli altri come essenziali al perseguimento dell'oggetto sociale. Detti conferenti, infatti, potrebbero non trovare opportuno, o vedersi precluso (v. l'art. 2542, comma 3), assumere la funzione di amministrazione. La scelta del sistema dualistico consentirebbe loro di concordare la nomina in seno al consiglio di sorveglianza, permettendogli comunque d'incidere sull'amministrazione, non fosse altro per il potere di revoca (senza giusta causa) dei consiglieri di gestione. Non sfugge, a questo punto, che tale potere può essere esercitato allo stesso modo dall'assemblea dei soci, nei confronti dei componenti del consiglio di sorveglianza (v. art. 2364-bis, comma 1, n. 1). Il risultato potrebbe essere che alcuni soci si sono indotti ad eseguire un certo conferimento perché la scelta del sistema dualistico, e l'accordo raggiunto con gli altri, garantiva loro la nomina nel predetto organo, e dunque l'esercizio delle prerogative ad esso spettanti: subendo dopo la nomina, però, la revoca dall'incarico, magari senza una giusta causa. Al fine di evitare, o almeno attenuare, il rischio evidenziato, è possibile prevedere nell'atto costitutivo una clausola di recesso del socio cooperatore (v. art. 2532), per il caso di revoca da componente del consiglio di sorveglianza, a prescindere dalla sussistenza della giusta causa, che opera solo per il risarcimento dei danni. A tutela del conferimento, inoltre, potrebbe prevedersi un'apposita disposizione relativamente ai criteri in base ai quali liquidare la partecipazione sociale (v. art. 2535, comma 2), che consentano al socio di ottenere la restituzione del bene conferito, ove possibile in tutto o in parte (arg. ex art. 2343, ult.co.). Tra qualche anno, infine, è possibile ipotizzare che il ricorso al sistema dualistico sia un modo per evitare di disperdere il patrimonio di esperienza accumulato da quegli amministratori che non possono protrarre la loro permanenza nell'incarico, per effetto del limite alla rieleggibilità introdotto dall'art. 2542, comma 3. Al termine del terzo mandato consecutivo, o del minor limite eventualmente fissato dallo statuto, l'amministratore potrebbe essere nominato in seno al consiglio di sorveglianza, continuando la sua opera a favore della società, nel diverso ruolo.

2.19.3 Il sistema "tradizionale"

## La nomina degli amministratori

L'art. 2542, comma 2, dispone che la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Pertanto, non è necessaria un'esplicita previsione dell'atto costitutivo per legittimare la nomina di amministratori che non siano soci della cooperativa, il cui

numero non potrà in ogni caso essere pari o superiore a quello degli amministratori scelti tra i soci cooperatori. L'atto costitutivo, semmai, può escludere la possibilità che gli amministratori siano delle persone che non rivestono la qualità di socio.

In merito al contenuto opzionale dell'atto costitutivo in ordine alla nomina degli amministratori, si rileva come possa attribuire la nomina di uno o più amministratori allo Stato o ad enti pubblici non soci, che si limiteranno a comunicare i nominativi, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere nominata dall'assemblea. Può prevedere, altresì, che uno o più amministratori siano scelti, sempre dall'assemblea, tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. Ciò significa che tutti gli amministratori possono essere designati in tal modo, o lo sia la maggioranza scelta tra i soci cooperatori: si pensi alle cooperative che realizzano una pluralità di gestioni mutualistiche. In tal caso, lo statuto dovrà indicare espressamente le categorie di soci interessate, magari rinviando ad un apposito regolamento elettorale la determinazione dei criteri e dei parametri in base ai quali individuare detta proporzione.

Fermo restando il vincolo della maggioranza degli amministratori scelta in assemblea tra i soci cooperatori, l'atto costitutivo può inoltre prevedere che ai possessori di strumenti finanziari sia attribuito il diritto di eleggere sino a un terzo degli amministratori (art. 2542, comma 4).

La durata dell'incarico e limiti alla rieleggibilità e al cumulo

L'atto costitutivo deve stabilire, in primo luogo, la durata del mandato conferito agli amministratori. L'art. 2383, comma 2, infatti, dispone che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciò significa che la durata del mandato può essere fissata in un periodo inferiore ai tre esercizi, poiché quest'ultimo è il limite massimo di durata.

L'atto costitutivo, inoltre, deve stabilire un limite alla rieleggibilità degli amministratori, che non è consentita oltre i tre mandati consecutivi (art. 2542, comma 3). Il limite può quindi essere fissato anche per un numero di mandati inferiore, o addirittura esteso all'ipotesi di mandati non consecutivi.

Riguardo al cumulo degli incarichi, trova applicazione in ogni caso l'art. 2390, che richiede l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria affinché gli amministratori possano assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, esercitino un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, siano amministratori o direttori generali in società concorrenti. Ulteriori limiti possono essere fissati dall'atto costitutivo, che potrà contemplare nel divieto di cumulo anche l'assunzione di cariche diverse da quella di amministratore, ad es. di componente del comitato di sorveglianza o del collegio sindacale, poiché la *ratio* della previsione è di favorire l'assunzione dell'incarico da parte di soggetti che possono effettivamente dedicare il loro tempo all'esercizio consapevole e informato della funzione di amministrazione.

## Le deleghe amministrative

Lo statuto o l'assemblea può consentire l'affidamento di specifici incarichi a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo (art. 2381, comma 2). Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In ogni caso, non possono essere delegati i poteri indicati dall'art. 2544. In proposito, è opportuno specificare, in via esemplificativa, ipotesi di decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci: ad es. decisioni aventi ad oggetto la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di azienda, la costituzione o l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

## Il collegio sindacale

L'art. 2543, comma 1, prescrive che la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. L'art. 2543 si riferisce soltanto al collegio sindacale, vale a dire ad uno dei due organi nei quali si articola la funzione di controllo nella s.p.a. ai sensi dell'art. 2409-bis, nulla disponendo in merito all'altro e cioè il revisore. Ciò significa che nelle cooperative s.p.a. potrà esservi un organo di amministrazione e, rispettivamente:

- il revisore, se non sussistono i presupposti individuati dall'art. 2543, che rendono obbligatoria la nomina del collegio sindacale;
- il collegio sindacale ed il revisore, ove tali presupposti ricorrano;
- soltanto il collegio sindacale, qualora l'atto costitutivo abbia espressamente disposto in tal senso, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-*bis*, ult. comma.

## La clausola compromissoria

L'art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 dispone che l'introduzione o la soppressione delle clausole compromissorie nello statuto deve essere approvata da tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso. L'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 5/2003, tuttavia, riferendosi alle modifiche relative al contenuto di una clausola già esistente, necessarie a adeguarla alle disposizioni inderogabili introdotte dal provvedimento medesimo, dispone che trovino applicazione le maggioranze agevolate previste dall'art. 223-duodecies, comma 2; laddove, una modifica della clausola che non riguardi disposizioni inderogabili dovrà essere adottata secondo le previsioni generali sulle modifiche dell'atto costitutivo.

Si rileva, in particolare, la necessità che l'arbitro sia nominato, a pena di nullità della clausola compromissoria, da un soggetto estraneo alla cooperativa, al fine di garantire l'effettiva terzietà dell'organo.

## 2.20 Le disposizioni specifiche delle cooperative che rinviano alla s.r.l.

## 2.20.1 Le azioni e le quote

A seguito della distinzione sulla disciplina capitalistica di riferimento, s.p.a. o s.r.l. la menzione dei termini <<quote>> e <<azioni>> contenuta in diverse disposizioni dettate per le società cooperative acquista un significato diverso dal passato, dove si rinviava soltanto alla disciplina della s.p.a. Il capitale sociale, infatti, non può essere rappresentato, indifferentemente, da quote o azioni, ma occorre distinguere secondo il predetto rinvio, escludendo quindi che le cooperative s.r.l. possono suddividere il capitale in azioni. Ritenere diversamente, significa postulare che, una cooperativa – s.r.l. avente – in ipotesi – un capitale sociale suddiviso in azioni, sia regolata anche dalle norme sulla s.p.a.: laddove il criterio di rinvio prescritto dagli artt. 2519 e 2522 sembra precludere una siffatta commistione di discipline. Le cooperative – s.r.l., pertanto, non possono rappresentare la partecipazione sociale mediante titoli azionari (art. 2354), né prevedere nello statuto che rimanga una suddivisione in azioni, seppur escludendo l'emissione dei relativi titoli. Si rileva ad ogni modo, come la disciplina sulla trasferibilità della quota o delle azioni, e le possibili limitazioni, prescindono dalla circostanza che l'una o le altre rappresentano la partecipazione sociale (art. 2530).

#### 2.20.2 I titoli di debito

L'atto costitutivo può prevedere che la cooperativa emetta titoli di debito privi di diritti di amministrazione (artt. 2483 e 2526, comma 4), che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e da investitori qualificati, rispettivamente individuati ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'art. 111-octies disp. att. trans. Spetta altresì all'atto costitutivo determinare i diritti patrimoniali attribuiti ai loro possessori e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento, così come stabilire se la competenza a decidere l'emissione di questi titoli spetti ai soci o agli amministratori, determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione. Da ciò si desume la possibilità che l'atto costitutivo stabilisca un procedimento, ed un quorum, diverso da quello dettato per le altre decisioni dei soci o degli amministratori. E' rimessa invece alla decisione dell'organo sociale competente la determinazione dell'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario, le modalità di circolazione, i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

#### 2.20.3 Le decisioni dei soci

Nelle cooperative che rinviano alla s.r.l. i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dall'atto costitutivo. Quest'ultimo può individuare le materie riservate ai soci con un duplice limite:

- costituito dall'art. 2544, sotto il profilo della espansione della loro competenza, che riserva alcune decisioni all'organo amministrativo;
- —e dall'art. 2479, relativamente alla compressione della loro potestà, che conserva ai soci la competenza sull'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore, se prevista dall'art. 2543, le modificazione dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. Competenze alle quali devono aggiungersi la ripartizione del ristorno e la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico.

Si rileva, altresì, come la disposizione dell'art. 2479, comma 1, secondo cui i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione, non si estende alle materie che l'art. 2544 riserva all'organo amministrativo della cooperativa.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c., salvo che l'atto costitutivo preveda che le decisioni siano assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In questo caso, è opportuno che l'atto costitutivo regoli specificamente tali procedure, essendo la disciplina legale oltremodo scarna (artt. 2479, comma 3, 5 e 6, e 2478, comma 1, n. 2).

Mantenendo il metodo assembleare, per ciò che riguarda l'esercizio del diritto di voto in assemblea, le formalità relative alla convocazione della stessa, il *quorum* costitutivo e deliberativo, si possono mantenere le norme statutarie anteriori alla riforma; laddove si rileva come nella nuova disciplina legale della s.r.l. non c'è la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria, né tra prima e seconda convocazione, senza che ciò osti, comunque, ad una loro previsione in sede statutaria.

### 2.20.4 La delega di voto

Per ciò che riguarda l'istituto della delega di voto, l'art. 2539 stabilisce che solo nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio possa rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Conseguentemente, per le cooperative che applicano la disciplina delle s.r.l., il silenzio normativo porta ad escludere che i soci cooperatori possano farsi rappresentare in assemblea, salvo il caso dell'imprenditore individuale che può farsi rappresentare dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Nella Relazione all'art. 2539, infatti, si afferma che la relativa disciplina: ha ridotto i limiti della rappresentanza del socio in assemblea; ciò si è realizzato nei modi descritti nella relazione stessa. Al riguardo, l'art. 2539, comma 1, dispone espressamente per le cooperative che rinviano alla s.p.a., mentre nulla dice il comma successivo circa il modello societario di riferimento, sì da essere applicabile alla coope-

rativa s.p.a., come a quella s.r.l. Ne consegue che nei confronti della cooperativa s.p.a., l'art. 2539 finisce per ampliare la rappresentanza rispetto al sistema precedente, sia per quanto concerne il numero di soci rappresentabili, sia perché consente di conferirla a chi non è socio, seppur familiare e collaboratore del socio imprenditore individuale. Nella cooperativa s.r.l., invece, applicandosi solo l'art. 2539, secondo comma, la <<ri>riduzione dei limiti>> si risolve nella possibilità di conferire la rappresentanza (anche) a questi ultimi. Laddove, in entrambi casi, la rappresentanza discende direttamente dalla legge, senza la necessità di una previsione in tal senso dell'atto costitutivo, richiesta invece in passato.

La spiegazione di questa differente disciplina non pare rintracciabile in considerazioni attinenti alla dimensione della cooperativa. Argomentare sul presupposto che la cooperativa s.p.a. abbia un maggior numero di soci, rispetto ai quali è opportuno prevedere un allargamento della possibilità di favorire la partecipazione all'assemblea (anche) mediante lo strumento della rappresentanza, e la cooperativa s.r.l. sia composta di un ridotto numero di soci, per i quali una partecipazione non personale si pone come istanza residuale, espone all'obiezione che il rinvio alle norme sulla s.p.a. opera anche per le cooperative con almeno nove soci, se manca una espressa scelta per la s.r.l. ai sensi dell'art. 2519 secondo comma. Cosicché il rischio che un solo delegato possa dominare l'assemblea si presenta anche per la cooperativa s.p.a. e non solo nella cooperativa s.r.l.. Il diverso regime in tema di rappresentanza si spiega, invece, in considerazione della esigenza di rispettare in qualche modo l'indicazione contenuta nella legge delega che, ribadendo il favor per una partecipazione del socio alle deliberazioni assembleari, prescrive solo per alcune cooperative (quelle costituzionalmente non riconosciute) che ciò avvenga <<anche attraverso un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto>> (art. 5, comma 2, lett. c). La scelta di non distinguere tra due tipi di società cooperativa in forza del <<ri>conoscimento costituzionale>>, ma di approntare una disciplina differenziata in base al rinvio alla s.p.a. o alla s.r.l., induce a ritenere che il legislatore abbia predisposto un sotto-tipo (la cooperativa s.p.a.) nel quale la partecipazione mediata del socio alle deliberazioni assembleari è agevolata rispetto ad un altro, che invece è più aderente al principio della partecipazione diretta e personale del socio (la cooperativa s.r.l.). Non bisogna dimenticare che le norme sulla s.r.l. si applicano senz'altro a quelle cooperative con un numero di soci persone fisiche compreso fra tre e otto (v. art. 2522, secondo comma), per le quali maggiore è l'esigenza di tale forma di partecipazione. Sotto un profilo sistematico, infatti, la scelta di differenziare i due sotto-tipi cooperativi (anche) per il profilo in esame, pare coerente con i poteri di controllo riservati ai soci, che nella cooperativa s.r.l. hanno più facilmente accesso alle informazioni sulla gestione rispetto a quelli della cooperativa s.p.a. (cfr. artt. 2476 e 2545-bis). Poteri cui si contrappone un più accentuato "vincolo" partecipativo (diretto e personale) alle deliberazioni assembleari, specie in considerazione delle più ampie competenze "gestorie" attribuibili all'assemblea (e alle decisioni) dei soci nella cooperativa s.r.l. (v. art. 2479), a differenza di quelle che rinviano alla disciplina della s.p.a.

#### 2.20.5 Gli amministratori

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto di due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, sebbene i soci possano anche configurare un regime a tempo indeterminato. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa previsione dello statuto, che può anche disporre un limite al numero di mandati. E' opportuno ricordare, tuttavia, che nelle cooperative che rinviano alla s.r.l. non c'è l'obbligo di fissare limiti al numero di mandati, né al cumulo di incarichi, a differenza di quelle che rinviano alla disciplina della s.p.a.

Per quanto riguarda le cause estintive del rapporto di amministrazione, l'assenza di previsioni nella disciplina della s.r.l. consiglia di disciplinare espressamente, in sede di autonomia negoziale, le ipotesi di morte, rinuncia, scadenza del termine, decadenza e revoca, al limite rinviando alle corrispondenti norme della s.p.a. Stesso discorso vale per il meccanismo di sostituzione degli amministratori cessati, per i quali deve ritenersi possibile una eventuale clausola c.d. *simul stabunt simul cadent*, la cui validità è ora espressamente riconosciuta per la s.p.a. (v. art. 2386, ult.comma).

### 2.20.6 Le decisioni degli amministratori

L'assenza di disposizioni in seno alla disciplina della s.r.l. richiede all'atto costitutivo di dettare una espressa disciplina sul punto, eventualmente mediante il rinvio alle disposizioni sulla s.p.a. L'atto costitutivo, peraltro, può definire liberamente i quozienti consiliari, costitutivo e deliberativo, ad es. facendo coincidere il primo con il secondo o prevedendo che il consiglio decida a maggioranza relativa dei presenti. In ogni caso, deve prevedere la necessità di convocare tutti gli amministratori, la redazione dell'ordine del giorno, la nomina di un presidente, eventualmente attribuendo anche ad altri soggetti, oltre al presidente stesso, il potere di convocare detto organo. E' facoltativa, invece, la previsione che le decisioni del consiglio di amministrazione siano adottate mediante le procedure della consultazione scritta, o del consenso espresso per iscritto. Tali procedure non sono soggette a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento, o di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. E' opportuno che l'atto costitutivo individui il termine entro il quale il procedimento deve concludersi. Tali decisioni, come quelle adottate dal consiglio di amministrazione collegialmente, devono risultare dal libro delle decisioni dei soci.

#### 2.20.7 I sistemi di amministrazione

L'atto costitutivo può prevedere che l'amministrazione sia affidata agli amministratori disgiuntamente oppure congiuntamente trovando applicazione, rispettivamente, gli artt. 2257 e 2258, di guisa che l'autonomia statutaria può anche determinare un sistema di amministrazione nell'ambito del quale talune decisioni siano adottate dagli amministratori disgiuntamente ed altre congiuntamente, a maggioranza o all'unanimità. In tal caso, occorre tenere presente che le operazioni devono essere analiticamente individuate, per evitare contrasti in ordine alla riconduzione all'una o all'altra tecnica; laddove dall'art. 2475, comma 3, si desume il principio secondo cui le decisioni spettano al consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo non dispone diversamente.

La scelta dell'amministrazione disgiuntiva, poi, solleva un dubbio in ordine al disposto dell'art. 2544, secondo cui – indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato - gli amministratori non possono delegare, oltre ai poteri previsti dall'art. 2381, quelli in tema di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il riferimento a tutti i sistemi di amministrazione induce a ritenere che il richiamo all'art. 2381 non riguarda solo le cooperative s.p.a., ma si riferisce anche alle cooperative s.r.l. Dunque, l'art. 2544 sembra precludere non soltanto una delega a soggetti diversi dagli amministratori, ma anche l'attribuzione dei menzionati poteri ad alcuni di essi, come avverrebbe nel caso di amministrazione disgiuntiva.

La relativa indeterminatezza della espressione <<decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci>>, inoltre, può costituire un limite alla scelta di tale sistema – in ipotesi, confinato agli atti diversi da quelli menzionati dall'art. 2544 -, per lo stato di conflitto che può scaturire in ordine alla legittimazione a compiere l'attività di gestione.

Conflittualità che può derivare, altresì, nel caso in cui un amministratore si opponga alla decisione che l'altro amministratore voglia prendere. Sul contrasto, l'art. 2257 prevede che sia la maggioranza dei soci a decidere, secondo la loro partecipazione agli utili. A parte la compatibilità di una norma che si riferisce alla partecipazione agli utili con la disciplina delle cooperative, improntata alla partecipazione allo scambio mutualistico, si osserva come il contrasto debba essere composto da un numero di soci che può anche essere elevato, con la conseguente possibilità di situazioni di stallo decisionale, specie se i contrasti, e dunque le decisioni cui sono chiamati i soci, sono frequenti.

Una soluzione potrebbe risiedere nella previsione consentita dall'art. 37 del D.Lgs.17 gennaio 2003, n. 5, che introduce nel nostro ordinamento l'arbitrato c.d. economico o gestionale. In particolare, consente che le s.r.l. e le società di persone possano deferire ad uno o più terzi la soluzione dei contrasti che sorgono tra coloro ai quali spetta il potere di amministrazione, in ordine alle decisioni relative alla gestione della società. Il rinvio alla disciplina della s.r.l., consentito dall'art. 2519 (e 2522), induce a ritenere che la norma in questione sia applicabile anche alle società cooperative, con i problemi di seguito delineati.

## 2.21 L'arbitrato economico o gestionale

Diverse sono le questioni che può suscitare il recepimento di questa norma negli atti costitutivi. Tentando una prima ricognizione, occorre chiarire se la clausola statutaria sia alternativa all'art. 2257, nel senso della previa necessità di comporre il contrasto tra gli amministratori, secondo quanto previsto da tale norma, ricorrendo all'arbitrato <<economico>> solo nel caso in cui ciò non sia possibile; oppure se la previsione consentita dall'art. 37 D.Lgs. n. 5/2003 sia sostitutiva dell'art. 2257, e quindi il contrasto si possa devolvere direttamente alla cognizione dell'arbitro. In via di principio non pare di scorgere elementi che depongano inequivocabilmente nel senso della non disponibilità del potere decisorio dell'art. 2257; tanto più che il contrasto deferibile, nelle cooperative, rientra nel novero di ciò che è rimesso all'amministrazione disgiuntiva, esulando quindi dalla riserva di cui all'art. 2544, diretta a tutelare le peculiarità del tipo cooperativo. L'art. 37, comma 3, D.Lgs. n. 5/2003, inoltre, consente di prevedere che la decisione del terzo sia vincolante rispetto alle decisioni collegate a quella principale. Da ciò consegue, per un verso, che in assenza di tale espressa previsione, la decisione varrà solo per la questione principale; per altro verso, che la decisione del terzo, se è vincolante per le questioni collegate a maggior ragione lo sarà per quella principale. E' da escludere, peraltro, che la decisione possa entrare nel merito, sostituendosi alle scelte degli amministratori. Se una società ha sede in un comune, un amministratore vuole istituire una sede secondaria in un comune diverso, ed un altro si oppone, il terzo dovrà decidere se istituirla o no in quel secondo comune, non già in un terzo. L'adozione di una siffatta previsione negli statuti di cooperativa può comportare, altresì, una sorta di reviviscenza del collegio dei probiviri, chiamato a svolgere una funzione diversa da quella di compositore di controversie tra soci, probabilmente ad esso preclusa dalle nuove disposizioni in tema di arbitrato nelle società contenute nel predetto D.Lgs. n. 5/2003, che impongono la scelta degli arbitri ad un terzo estraneo alla società (v. art. 34 ss.). La mancata precisazione che il terzo debba essere estraneo alla società, come invece nell'arbitrato, richiede in ogni caso che sia garantita e salvaguardata l'imparzialità dello stesso. Di talché il collegio dei probiviri non potrà essere composto da amministratori, sindaci o revisori della società, laddove sarebbe opportuno che la clausola che lo prevede disponga in ordine alla possibilità che i soci ne facciano parte, evitando comunque che siano chiamati a decidere coloro che possono avere un interesse diretto dalla soluzione del conflitto gestionale.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI





Corsi 2005

## LA CHIUSURA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2004

Le novità introdotte dalla Riforma del Diritto Societario per i bilanci 2004

Roma, 10 - 11 gennaio 2005

#### **Obiettivo**

La Riforma del Diritto Societario (D. Lgs n. 6/2003) ha introdotto numerose novità nella normativa che disciplina la redazione del bilancio d'esercizio.

Le nuove norme, influenzate anche dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), hanno ridefinito la struttura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa e hanno introdotto nuovi criteri di valutazione per alcune poste contabili.

Le disposizioni introdotte con la Riforma saranno applicabili a partire dal bilancio d'esercizio 2004.

Alla luce di questi importanti cambiamenti, la Fondazione Luca Pacioli propone un corso con l'obiettivo di offrire agli operatori economici (professionisti, responsabili amministrativi e imprese) un quadro approfondito ed esaustivo di tutte le novità introdotte.

#### Docenti

Prof. Paolo MORETTI Avv. Andrea Trimarchi Prof. Fabrizio DI LAZZARO

Prof. Fabio FORTUNA

Dott. Raffaele MARCELLO

Dott. Nicola FORTE Dott. Alessio IANNUCCI Presidente Fondazione Luca Pacioli Direttore Fondazione Luca Pacioli Ordinario di Economia aziendale Università "Luiss Guido Carli" Docente di Economia aziendale "Università degli Studi di L'Aquila" Dottore di ricerca "II Università

di Napoli"

Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli Prof. Alessandro Meloncelli Fondazione Luca Pacioli

#### Destinatari

- Ragionieri e Dottori Commercialisti
- Responsabili e Addetti dell'Area Contabilità e Bilancio
- Responsabili e Addetti Area Fiscale
- Responsabili e Addetti Revisione Interna
- Revisori contabili

## Ia Giornata (10 gennaio 2005)

Inizio ore 14.30

### EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA IN TEMA DI BILANCIO

Prof. F. Di Lazzaro

- L'evoluzione verso gli IAS/IFRS (Regolamento CE n. 1606/03 e Regolamento CE n. 1725/03)
- L'applicazione in Italia degli IAS/IFRS (Legge Comunitaria 2003, Direttive CE n. 65/01 e n. 51/03)
- La Riforma del Diritto Societario in materia di bilancio (D.Lgs.
- Il ruolo e i documenti dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità)

#### PROCEDURE DI FORMAZIONE DEL BILANCIO E LINEE **GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2004**

Prof. F. DI LAZZARO

- I nuovi schemi di bilancio
- Le informazioni in nota integrativa
- Le operazioni di rettifica ed integrazioni per la chiusura dei conti

#### IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Prof. F. DI LAZZARO

- Immobilizzazioni: dal costo storico al "fair value"
- Le informazioni da fornire in nota integrativa
- Le indicazioni fornite dai principi contabili internazionali (IAS 36, IFRS 3)

Ore 16.30 coffee break

#### **OPERAZIONI E POSTE IN VALUTA**

Dott. A. IANNUCCI

- Attività e passività in valuta non immobilizzate e immobilizzazioni in valuta
- La conversione a fine esercizio
- La riserva per utili su cambi

#### OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE

Dott. A. IANNUCCI

- Operazioni di pronti contro termine con obbligo di riacquisto
- Operazioni di pronti contro termine con facoltà di riacquisto
- Rilevazioni in bilancio

#### MODALITÀ DI APPROVAZIONE, TRASMISSIONE E DEPOSITO DEI BILANCI

Dott. N. FORTE

- Approvazione: il mutamento da mesi a giorni
- Nuove norme per l'utilizzo del termine lungo di 180 giorni

#### IIa Giornata (11 gennaio 2005)

Inizio ore 14.30

#### FISCALITÀ ANTICIPATA, CORRENTE E DIFFERITA

Prof. A. MELONCELLI

- Classificazione e rappresentazione contabile nei nuovi schemi di bilancio (artt. 2424 e 2425 c.c.)
- Differenze tra reddito civilistico e reddito imponibile temporanee e definitive
- Informazioni in nota integrativa
- Prospetto informativo previsto dall'OIC 1

#### DISINQUINAMENTO FISCALE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Prof. P. MORETTI

- Il disinquinamento fiscale delle voci di bilancio attuali e pregresse
- Le indicazioni fornite dall'OIC 1
- Il trattamento degli ammortamenti, delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti deducibili in sede di dichiarazione dei redditi a partire dall'esercizio 2004
- Caratteristiche del prospetto di cui all'art. 109, comma 4, TUIR

#### OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Prof. F. FORTUNA

– Il principio della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo (art. 2324 *bis*, c. 1, p. 1, c.c.)

- La rilevazione in bilancio: metodo patrimoniale e metodo finanziario
- La redazione della nota integrativa nel bilancio del locatario e del locatore

Ore 16.30 coffee break

#### PROSPETTO DEI MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO

Dott. R. MARCELLO

- Origine, distribuibilità e disponibilità delle poste del patrimonio netto: novità in nota integrativa
- Schemi proposti dal documento OIC 1

## LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO

Dott. R. MARCELLO

- Verifica della corrispondenza tra bilancio d'esercizio e risultanze contabili
- Giudizio sul bilancio d'esercizio

## LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI IN BILANCIO ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IRES

Avv. A. Trimarchi

Nel corso degli incontri i partecipanti potranno formulare quesiti di loro specifico interesse

#### Note organizzative

**Sede:** *Via Pinciana, 35* **Durata:** 2 giornate

**Date:** 10 -11 gennaio 2005

Orario: Ia Giornata - IIa Giornata 14.30 - 18.30

Quota d'iscrizione: € 192 (IVA inclusa)

La quota d'iscrizione comprende il coffee break ed il materiale didattico.

#### Materiale didattico

Prima dell'inizio del corso ciascun partecipante riceverà la documentazione di supporto didattico presso l'indirizzo di posta elettronica rilasciato nella scheda d'iscrizione. Il materiale didattico è formato dai documenti della Fondazione Pacioli, dalle relazioni e dalle slides fornite dai docenti.

Modalità di iscrizione e pagamento

Per iscriversi al corso è necessario compilare la scheda d'iscrizione allegata alla presente brochure informativa specificando la modalità di pagamento prescelta (assegno o bonifico bancario). Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Fondazione all'indirizzo <a href="https://www.fondazionelucapacioli.it">www.fondazionelucapacioli.it</a>.

#### Segreteria informativa

Fondazione Luca Pacioli, Via Paisiello 24, 00198 Roma telefono: 06.85.44.01 fax 06.85.44.02.23 web site: <a href="www.fondazionelucapacioli.it">www.fondazionelucapacioli.it</a> e-mail: <a href="mailto:segreteria@fondazionelucapacioli.it">segreteria@fondazionelucapacioli.it</a>

Come raggiungerci: da Piazza dei Cinquecento (Stazione Termini) con la linea 910 in c.a. 10 min.

La partecipazione al corso è riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti. A ciascun partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.

## Fondazione Luca Pacioli



## SCHEDA D'ISCRIZIONE

## "LA CHIUSURA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2004"

Durata: 2 giorni • € 192 (Iva inclusa) Roma, 10-11 gennaio 2005

### Dati per la fatturazione

(da compilare in stampatello)

NOME E COGNOME	
(RAGIONE SOCIALE)	
DATA DI NASCITA	CITTÀ PROVINCIA
PROFESSIONE	
INDIRIZZO	
C.A.P CITTÀ	PROVINCIA
CODICE FISCALE O PARTITA IVA	
INDIRIZZO E-MAIL	
NUMERO TELEFONO	FAX
intestato alla Fondazione Luca Pacioli; Assegno NON TRASFERIBILE intestato alla di Via Paisiello, 24, Roma - 00198.  La presente scheda d'iscrizione va compilat	668/36 - abi 03002 - cab 03251 - CIN: H - Agenzia n. 107 di Roma  Fondazione Luca Pacioli da inviare in busta chiusa presso la sede  ta in tutte le sue parti e spedita per posta o tramite fax (06/85.440.223), alla copia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento.
- uncumente un usseyno o	Informazioni privacy
Ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto, Le forr 1. i dati forniti verranno trattati per le seguenti fi Fondazione Luca Pacioli; 2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti ma 3. il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventual 4. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, no 5. il titolare del trattamento è: Fondazione Luca Pac	Fondazione Luca Pacioli nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. niamo le seguenti informazioni: inalità: invio gratuito ed informazioni commerciali relative a documenti elaborati dalla odalità: automatizzato; e rifiuto a fornire tali dati non produce alcuna conseguenza; é saranno oggetto di diffusione; ioli - Via Giovanni Paisiello, n. 24 - 00198 ROMA; r far valere i diritti, di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*.
	lo 7 Decreto Legislativo, 30 giugno 2003, n 196
Diritto di accesso ai dati nersonali ed altri diritti	3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali;

  - b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi del-l'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
  - quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifesta-
- mente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

  4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

  a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di ven-dita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.